



DETERMINAZIONE N. **2193** del **20 OTT. 2016** Atti n. 1301/12 All. 88 - GD

**CONVENZIONE ATTIVA CON HUMANITAS SAN PIO X PER ATTIVITA' DI GENETICA MEDICA
BIENNIO 2016/2017**

IL DIRETTORE GENERALE,

PREMESSO che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

RICHIAMATA la determinazione n. 2620 del 9 dicembre 2014, in atti n. 1301/12, con la quale è stata formalizzata, per l'anno 2015, la convenzione con la Fondazione "Opera San Camillo" per attività di genetica medica, specificamente per l'effettuazione di visite di genetica medica e consulenza genetica e per garantire il commento e l'interpretazione di esiti di analisi genetiche patologiche o dubbie prenatali e post-natali per pazienti della Casa di Cura San Pio X, gestita dalla Fondazione stessa;

APPURATO che la dr.ssa Faustina Lalatta, Responsabile dell'U.O.D. di Genetica Medica, a seguito della scadenza della convenzione in parola, ha comunicato, con nota mail in data 5 febbraio 2016, in atti n. 1301/12, l'opportunità di rinnovare la stessa, anche per il biennio 2016/2017, alle medesime condizioni dell'accordo precedente;

VERIFICATO che il Direttore Sanitario, tenuto conto di quanto comunicato dalla dr.ssa Lalatta, nell'incontro del 17 marzo 2016, considerato anche l'insediamento della nuova Direzione Strategica, ha espresso la necessità di effettuare una valutazione in ordine all'accesso alle prestazioni sanitarie a favore di una Struttura Privata Accreditata, valutazione conclusasi in data 8 agosto 2016 con la conferma della possibilità di poter svolgere tali prestazioni, ai sensi della normativa di seguito richiamata;

VISTO l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 288 del 16.10.2003, per mezzo del quale le Fondazioni IRCCS attuano misure idonee di collegamento e sinergie con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università e Istituti di riabilitazione e analoghe strutture a decrescente intensità di cura, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali;

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 2, punto a) della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che dispone, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, che gli Enti sanitari lombardi collaborino tra loro;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale-Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con circolare del 22 dicembre 2004, prot. n. 2004.OOG2997, ha ulteriormente puntualizzato le condizioni alle quali subordinare la stipula di convenzioni tra Aziende pubbliche e Strutture Private Accreditate, che si possono così riassumere:





DETERMINAZIONE N. **2 193** del **20 OTT. 2016** Atti n. 1301/12 All. 88 - GD

- a) soddisfacimento prioritario delle necessità del S.S.R.: si tratta di un vincolo espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 3 L.R. n. 31/97 e che è traducibile, in concreto, nell'esigenza di non compromettere la corretta funzionalità del sistema, sia attraverso un rallentamento dell'attività dell'azienda pubblica che stipula convenzioni, sia attraverso una compromissione della competitività di altre aziende pubbliche;
- b) mantenimento del proprio livello di competitività: posto che nel nostro sistema vige il principio della competitività tra strutture sanitarie, è evidente che la "vendita di prestazioni" da parte di un'azienda pubblica non deve compromettere il livello quali-quantitativo della propria offerta;
- c) divieto di remunerazione del personale medico da parte della Struttura privata: la prestazione è richiesta all'Azienda Ospedaliera che è e rimane l'unica parte contrattuale alla quale versare il corrispettivo per le prestazioni rese;
- d) "autosufficienza" della Struttura richiedente: le prestazioni che vengono richieste dall'azienda privata non devono servire ad integrare i requisiti minimi per il suo accreditamento; detti requisiti minimi devono quindi essere posseduti dalla struttura indipendentemente da qualsiasi apporto esterno;

PRECISATO che le prestazioni in questione andrebbero a configurare un incremento di produttività che esiterebbe in un aumento del fondo come obiettivo prestazionale, il cui incremento avrebbe destinazione vincolata a favore dei sanitari interessati e che le stesse potrebbero essere rese:

- a) nel corso dell'attività istituzionale: nel qual caso i compensi pattuiti saranno acquisiti dall'Ente;
- b) in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste: nel qual caso il compenso riconosciuto al personale interessato sarà pari al 60% delle tariffe pattuite; il Responsabile dell'U.O. interessata comunicherà all'Ufficio Affari Generali i nominativi del personale che effettuerà le prestazioni nonché le date e gli orari in cui le stesse sono state rese;

PRECISATO, inoltre, che l'attività in parola si configura come prestazione ad elevata specializzazione resa nell'ambito di una collaborazione con strutture sanitarie ed enti universitari, così come già richiamato nel D.Lgs n. 288/2003, art. 8 comma 4, e che, pertanto, si ritiene di aderire alla proposta di rinnovo espressa dalla dr.ssa Lalatta;

RILEVATO che le prestazioni in oggetto sono svolte dai sanitari della U.O.D. di Genetica Medica in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività del Servizio interessato e, poiché l'attività è resa presso la Fondazione la stessa viene svolta sotto timbratura, considerata come debito orario e remunerata secondo quanto sopra indicato;

CONSIDERATO che la Casa di Cura San Pio X, nel frattempo, con nota mail in data 26 maggio 2016, in atti n. 1301/12, ha confermato alla Fondazione l'interesse al rinnovo della convenzione in questione per il biennio 2016/2017, comunicando, nel contempo, la nuova ragione sociale Humanitas San Pio X (Casa di Cura San Pio X s.r.l.);





DETERMINAZIONE N. **2193** del **20 OTT. 2016** Atti n. 1301/12 All. 88 - GD

CONSTATATO che la Fondazione, con nota in data 12 agosto 2016, in atti n. 1301/12, ha comunicato alla Casa di Cura San Pio X la disponibilità al rinnovo della collaborazione in oggetto, alle medesime condizioni precedentemente in atto, chiedendo alla stessa una dichiarazione attestante di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività sanitaria nonché l'ottenimento del provvedimento regionale di accreditamento e la specifica che la convenzione in parola non serva ad integrare i requisiti minimi di dotazione organica del personale, richiesti per l'accREDITAMENTO con il SSR;

RISCONTRATO che la suddetta Casa di Cura, con nota mail del 26 settembre 2016, in atti n. 1301/12, ha dichiarato quanto richiesto dalla Fondazione nella suddetta nota;

RILEVATO che la Fondazione, con nota mail del 29 settembre 2016, in atti n. 1301/12, ha trasmesso alla San Pio X il testo di convenzione predisposto al fine di formalizzare il rapporto per il biennio 2016/2017 e che la stessa, in data 10 ottobre 2016, ha provveduto a consegnare i testi della convenzione di cui trattasi sottoscritti dal proprio Amministratore Delegato, accettando, di fatto, quanto proposto dalla Fondazione stessa;

PRECISATO che:

- a) gli importi derivanti dall'attività della convenzione in parola vengono registrati sul C.E. n. 750522 mentre il rimborso spese di gestione sul C.E. 750455 del bilancio degli esercizi di competenza;
- b) i costi relativi ai compensi dovuti al personale interessato sono imputati al C.E. n. 501042 del bilancio dei medesimi esercizi;

ATTESO che la formalizzazione del rapporto in oggetto avviene soltanto ora, in quanto, come sopra già specificato, con l'insediarsi della nuova Direzione Strategica, la stessa ha inteso effettuare una ricognizione in ordine all'accesso alle prestazioni sanitarie rese a favore di una Struttura Privata Accreditata e, di conseguenza, i tempi tecnici che sottengono all'istruttoria si sono prolungati, con la sottoscrizione della convenzione da parte della Pio X solo in data 10 ottobre 2016;

DATO ATTO che – nelle more dell'adozione del presente provvedimento – le prestazioni in parola sono state comunque rese;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, è legittimo;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1. di formalizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la convenzione con Humanitas San Pio X (Casa di Cura San Pio X s.r.l.) per attività di genetica medica, per il biennio 2016/2017, tramite i sanitari afferenti all'U.O.D. Genetica Medica, diretta dalla dr.ssa Faustina Lalatta, alle condizioni tutte indicate secondo il testo di convenzione in atti n. 1301/12, sub. all. 87;





DETERMINAZIONE N. **2193** del **20 OTT. 2016** Atti n. 1301/12 All. 88 - GD

2. di stabilire che i compensi previsti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, svolte dai sanitari interessati in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste, sono attribuiti agli stessi per il 60% del loro importo, prestazioni che vengono considerate come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, precisando che il restante 40% è introitato dalla Fondazione;
3. di stabilire, altresì, che l'attività in parola, poiché è resa presso la Fondazione, deve essere svolta sotto timbratura e viene considerata come debito orario e remunerata secondo quanto indicato al punto 2);
4. di registrare sul C.E. n. 750522 del bilancio degli esercizi di competenza gli importi derivanti dall'attività della convenzione in oggetto e sul C.E. n. 750455 le relative spese gestionali;
5. di imputare al C.E. 501042 del bilancio dei medesimi esercizi i costi relativi ai compensi dovuti al personale interessato, per l'attività svolta;
6. di impegnare l'U.O.C. Economico Finanziaria ad informare dell'avvenuto incasso delle fatture emesse l'Ufficio Affari Generali, che provvederà a comunicare all'U.O.C. Risorse Umane gli importi da corrispondere al personale interessato;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolidi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agrò)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **20 OTT. 2016** AL N. **2193**

UOS/UOC proponente	Ufficio Affari Generali	
Responsabile del procedimento:	Maria Teresa Bottanelli	
Pratica trattata da	Giuseppina D'Alessandro	

